

COMMISSIONE SANITA'



Credito d'imposta per investimenti e pro-rata di detraibilità IVA

L'Agenzia delle Entrate (*binc* "Agenzia"), con risposta all'interpello n. 428 del 23 giugno 2021, si è pronunciata sulla **determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta**, di cui all'art. 1, comma 98, della legge n. 208 del 2015, nell'ipotesi in cui il soggetto economico effettui esclusivamente operazioni attive esenti IVA, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, con pro-rata di detraibilità pari a zero.

Giova ricordare **che l'art. 1 della Legge n. 208 del 2015** prevede un credito d'imposta a favore delle imprese che, sino al **31 dicembre 2022**, effettueranno acquisizioni di beni strumentali – **nuovi di fabbrica** – destinati a strutture produttive ubicate nelle Regioni del Sud. Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'Agenzia ha richiamato la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, in cui si precisa che: *“costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis del DPR 29 settembre 1972 n. 633 [...]. Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972”*.

Per conseguenza, qualora il fruitore della misura di sostegno abbia un **pro-rata di detraibilità pari a zero**, l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili rientra tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 98, della citata legge n. 208 del 2015.

Il Presidente della Commissione Sanità – OCDCEC Caserta

Antonio Salvatore